



**TRASMESSA VIA PEC**

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Udine

Alla c.a. dott. Luca Bovio

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Pordenone

Alla c.a. rag. Simone Moro

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Gorizia

Alla c.a. dott. Fabrizio Russo

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Trieste

Alla c.a. dott.ssa Paola Vuch

All'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori  
degli Enti Locali – Sezione del Friuli Venezia Giulia

Alla c.a. dott.ssa Rosa Ricciardi

*e, per conoscenza*

Ai Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili della Regione Friuli Venezia  
Giulia

Oggetto: Revisori dei conti. Nuovi sorteggi e numero massimo di incarichi. Legge regionale 17 luglio 2015 n. 18, articolo 27bis. Comunicazione.

Si informa che sono iniziati i sorteggi dei primi Organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni in scadenza dopo la proroga dell'organo stesso, prevista, prima con la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25, articolo 9, comma 4, termine poi modificato con la legge regionale 14 maggio 2021, n. 6, articolo 56, comma 3, che è stato così portato a 270 giorni.<sup>1</sup>

La sopracitata legge regionale n. 6/2021 ha, inoltre, introdotto delle significative modifiche alla legge regionale n. 18/2015, tra cui, solo per l'organo di revisione monocratico, la facoltà del revisore uscente a manifestare la disponibilità a ricoprire un secondo incarico triennale, che

<sup>1</sup> L.R. 25/2020, art. 9, c. 4 <<4. In considerazione del permanere della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, sono prorogati di centottanta giorni gli organi di revisione economico-finanziaria in scadenza nel 2021, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, primo periodo, della legge regionale 18/2015.>>.

L.R. 6/2021, art. 56, c. 3 <<3. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), la parola << centottanta >> è sostituita dalla seguente: << duecentosettanta >>>>.

permette così allo stesso di essere direttamente inserito nella rosa per la nuova nomina da parte del Comune.

Inoltre, nelle disposizioni contenute nella citata legge regionale, si prevede che **i revisori che abbiano raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali**, così come previsto al comma 1 dell'art. 27 bis della legge regionale n. 18/2015<sup>2</sup>, non possano presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, ad eccezione di coloro i cui incarichi scadano entro 60 giorni dalla data di apertura dell'avviso.

Si ricorda, che nella domanda di manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore presso un ente locale, è prevista un'autodichiarazione con la quale ciascun professionista attesta di non aver raggiunto, per quella determinata fascia, il numero massimo di incarichi, altrimenti l'applicativo non permette la trasmissione della domanda.

Si chiede cortesemente di sensibilizzare nuovamente i propri iscritti sulle novità normative apportate con le citate leggi regionali.

Cordiali saluti.

Il Vicedirettore centrale  
dott. Salvatore Campo

*Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Campo – Tel. 0432 555558  
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Raffaella Faleschini - Tel. 0432 555505*

*Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).*

---

2 L.R. 18/2015, art.27bis, comma 1. <<1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare e non più di due nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale>>.